



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 06 maggio 2022, n. 112 recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;

VISTO l'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone che *“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ... omissis ... sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi... Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali...”*;

VISTO l'articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, che l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sia prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGPER/28597 del 29/07/2022, avente per oggetto *“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”*;

VISTO il D.D. dell'USR per l'Umbria, ATP di Perugia, prot. n. 725 del 25/08/2022, che integrando e modificando il D.D. prot. n. 587 del 02/08/2022, che individua i docenti inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Perugia per tutte le classi di concorso;

VISTO il D.D. dell'USR per l'Umbria, ATP di Perugia, prot. n. 733 del 26/08/2022, che ha



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

individuato i soggetti destinatari di contratti a tempo determinato ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, nonché l'atto di surroga prot. n. 12825 del 29/08/2022;

VISTO il D.D. dell'USR per l'Umbria prot. n. 245 del 22/04/2022 che disposto l'accantonamento dei posti ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 9 bis, del D.L. n. 73/2021;

VISTA la nota di quest'Ufficio prot. n. 12984 del 31/08/2022 di pubblicazione delle disponibilità utili al conferimento degli incarichi a tempo determinato per la provincia di Perugia per tutti gli ordini e gradi;

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma "POLIS Istanze-online" predisposta dal Ministero dell'Istruzione, entro il termine indicato del 16/08/2022;

TENUTO CONTO del contingente dei posti riservati ai sensi della legge 68/1999 nonché del D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3;

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all'Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni giurisdizionali;

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all'atto di assunzione in servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento;

VISTO l'art. 12 comma 5 dell'O.M. 122/2022, secondo il quale *"Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line"*;

VISTO l'art. 14 dell'Ordinanza Ministeriale n. 122/2022, che dal comma 1 lett. a) e b), in ordine alla rinuncia della proposta di assunzione, alla mancata presa di servizio dopo l'accettazione e all'abbandono del servizio dispone, in particolare che *"la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime";

VISTO il D.D. dell'USR per l'Umbria-ATP di Perugia n. 751 del 31/08/2022, relativo all'individuazione dei docenti utilmente collocati nelle GaE e nelle GPS della Provincia di Perugia (di cui agli elenchi allegati allo stesso), quali destinatari di contratto a T.D. sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l'a.s. 2022/2023;

VISTO il D.D. dell'USR per l'Umbria-ATP di Perugia n. 755 del 1/09/2022 che ha annullato e sostituito il suddetto D.D. n. 751 del 31/08/2022;

VISTO il D.D. dell'USR per l'Umbria-ATP di Perugia n. 762 del 6/09/2022, che ha integrato e modificato il predetto D.D. 755 dell'1/9/2022;

VISTE le rinunce pervenute e gli ulteriori posti liberatisi;

VISTE le preferenze espresse dagli interessati utilmente collocati nelle GPS della Provincia di Perugia;

DISPONE

Per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS della provincia di Perugia sono destinatari della proposta di assunzione a T.D., con **decorrenza 16/09/2022** per l'a.s. 2022/23, ed assegnati alle sedi indicate nelle tabelle pubblicate in allegato al presente provvedimento.

L'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contratto summenzionato, in qualsiasi momento verificata, comporta la revoca dall'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

La rinuncia all'incarico comporta le sanzioni specifiche di cui all'art. 14 dell'O.M. 112 del 6/05/2022.

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall'OM 112/2022. A tal fine, si precisa che, ai sensi dell'art. 8 comma 7 e 8 dell'O.M. 122/2022, *"L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli di cui al comma 7 il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato"*.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo ATP con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti ivi compresa la registrazione al SIDI. Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail comunicata sulla piattaforma POLIS.

Il Dirigente Titolare dell' U.S.R. Umbria
Dr. Sergio Repetto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.